

DIOCESI DI VICENZA

UFFICIO PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

**BREVE PRONTUARIO GIURIDICO
DELL'IRC
NELLA SCUOLA (2)**



GENNAIO 2012

Cari Amici IdR,

su mia richiesta, il prof. Giuseppe Simonetto, con la generosità e la competenza riconosciute, ha aggiornato e ampliato il precedente Prontuario uscito nel 2008, che viene perciò sostituito con la presente pubblicazione. È uno strumento semplice e facilmente consultabile che risponde a informazioni e questioni giuridico-amministrative basilari per l'IRC. Tenetelo a portata di mano, diffondetelo anche negli Istituti Scolastici.

Ringrazio vivamente il prof. Simonetto, consulente giuridico del nostro Ufficio, per questo ulteriore lavoro a sostegno del nostro servizio nella Scuola.

Don Antonio Bollin
Direttore

Vicenza, 22 gennaio 2012
Festa di S. Vincenzo, diacono e martire

INDICE

❖	Nomina dei docenti di religione	p. 3
❖	Diritti e doveri dei docenti di religione cattolica	p. 3
❖	Attività settimanale di insegnamento	p. 4
❖	Attività funzionali all'insegnamento	p. 6
❖	Fruizione al diritto alla formazione	p. 7
❖	Assenze per malattia e permessi retribuiti	p. 7
❖	Accertamenti fiscali sulle assenze per malattia	p. 7
❖	Iscrizioni e scelta IRC	p. 8
❖	Collocazione oraria dell'IRC	p. 9
❖	Criteri di formazione delle classi	p. 9
❖	Attività alternative all'IRC	p. 10
❖	Possono restare in classe i non avvalentisi?	p. 11
❖	Valutazione IRC	p. 11
❖	Il "voto determinante" dell'IdR	p. 12
❖	Giudizio finale dell'IdR	p. 13
❖	Giudizio di religione sui prospetti dei risultati finali	p. 13
❖	Valutazione delle attività alternative	p. 14
❖	IRC e credito scolastico	p. 14
❖	Certificazione delle competenze	p. 15

1) NOMINA DEI DOCENTI DI RELIGIONE

La presenza nella scuola italiana dell'insegnamento della Religione Cattolica è conseguenza del Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede. Al punto 2.5 della successiva Intesa tra MPI e CEI (DPR 751/85) è descritta la procedura da seguire per la nomina dell'IdR : "L'insegnamento della Religione Cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'Ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'Ordinario diocesano, dalle competenti Autorità scolastiche ai sensi della normativa statale".

L'idoneità, di cui si parla, non è riconducibile ad un diploma o ad un particolare titolo; si tratta piuttosto dell'apprezzamento di una condizione, i cui tratti distintivi sono rinvenibili nel canone 804, comma 2, del CDC e sono riconducibili ai principi:

- a) della retta dottrina;
- b) della testimonianza di fede cristiana;
- c) di abilità pedagogica.

In merito a quest'ultimo punto la CEI fa specifico riferimento "...anche alla partecipazione a corsi o convegni aventi specifica finalità di aggiornamento in ordine all'insegnamento della Religione Cattolica...". Può allora essere anche quest'ultima una delle motivazioni che può indurre l'Ordinario diocesano alla revoca dell'idoneità, pur avendo essa, in origine, un effetto permanente.

La nomina deve essere fatta "d'intesa" tra Ordinario diocesano e Autorità scolastica competente (Direzione regionale o Dirigente scolastico) su tre parametri:

- a) fissazione delle ore;
- b) individuazione dell'insegnante;
- c) scelta della scuola.

Il primo di questi è di competenza dell'Autorità scolastica, nel senso che questa deve comunicare entro il 15 giugno di ogni anno le esigenze orarie relative all'insegnamento nel proprio Istituto; gli altri due spettano all'Ordinario diocesano. Quanto detto è confermato anche dalla Giustizia Amministrativa : "L'Autorità scolastica non può adottare scelte discrezionali, ma può solo limitarsi a controllare il possesso dei requisiti generali...".

E' implicito in questo contesto che l'aspirante alla nomina deve essere in possesso dei titoli di qualificazione professionale. Questi per ora sono quelli previsti dal punto 4 del DPR 751/85. E' stato però avviato, per iniziativa della Congregazione per l'Educazione Cattolica e della CEI, un processo di riordino delle istituzioni preposte alla formazione teologica dei laici e di revisione/trasformazione dei titoli teologici. Sembra che dal 2013 ai nuovi aspiranti all'insegnamento siano richiesti i nuovi titoli, che potranno essere riconosciuti anche come titoli accademici dalle Università di Stato, previa revisione dell'Intesa del 1985.

2) DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Questo argomento, anche se lo si incontra parecchie volte tra le righe di tante disposizioni ministeriali, passa il più delle volte inosservato, perché l'attenzione viene più focalizzata sull'oggetto specifico del testo, che sul particolare che viene richiamato. Esso merita

invece la giusta considerazione perché dallo stesso possono dipendere i rapporti tra insegnanti e/o con la Direzione della scuola.

Recita testualmente la C.M. 316/87 :”Per i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica continuano a valere le disposizioni contenute nella legge n. 824 del 5/6/1930, nonché nella Intesa tra Autorità scolastica italiana e CEI (punto 2.7) resa esecutiva dal DPR 16/12/1985, n. 751. Sulla base di tali disposizioni essi hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti anche ai fini della partecipazione a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale...”. Lo stesso tono si rinviene nella C.M. 211/86, nel punto 2.7 del DPR 751/85, nell’art. 309 del T.U. 297/94. Di recente il T.A.R. del Lazio, esprimendosi in merito all’attribuzione del credito scolastico con la sentenza n. 33433/2010, ha ribadito “ la piena equiparazione degli insegnanti di religione a tutti gli altri docenti”.

Stessi diritti e stessi doveri degli altri insegnanti quindi, il che può essere tradotto in pari dignità, culturale e didattica, per tale insegnamento pienamente inserito nelle finalità della scuola. Ne discende quindi che l’insegnante di religione cattolica può coprire, come tutti gli altri insegnanti, anche incarichi scolastici come collaboratore del Dirigente scolastico, vicario dello stesso, coordinatore di classe, delegato per organizzare attività varie, componente di commissione...; ha inoltre il diritto di elettorato attivo e passivo negli Organi Collegiali, cioè nei Consigli di Circolo o di Istituto.

E’ importante quindi che ciascuno colga queste importanti opportunità, nel momento in cui si dovessero presentare, senza trincerarsi modestamente dietro a qualche banale scusa.

3) ATTIVITA’ SETTIMANALE DI INSEGNAMENTO

Al momento è ancora l’ex art. 28 del C.C.N.L. 2007 a fissare, per ogni ordine e grado di scuola, l’orario settimanale d’insegnamento. Prima di prendere in considerazione i particolari che riguardano gli insegnanti di religione, si precisa che quando si parla di ora di lezione si intende ora di sessanta minuti. Questo lasso di tempo però può essere ridotto per due motivi cioè per esigenze didattiche o per cause di forza maggiore. I commi 7 e 8 del predetto articolo 28 specificano che solo nel caso in cui la riduzione oraria discenda da esigenze didattiche sussiste l’obbligo di recuperare le frazioni orarie. Invece, qualora la riduzione sia determinata da cause di forza maggiore e, quindi, da motivi estranei alla didattica, le frazioni orarie non vanno recuperate.

Nel primo caso la delibera è assunta dal Collegio dei Docenti; nel secondo caso dal Consiglio d’Istituto.

a) Scuola dell’Infanzia: L’orario di lavoro degli insegnanti di religione nella scuola dell’Infanzia è di 25 ore settimanali, come per tutti gli altri insegnanti dello stesso tipo di scuola. Poiché il monte ore di insegnamento frontale può però comportare un impiego in orario inferiore, pur impegnando il docente per il numero massimo di sezioni ottenibile entro il limite delle 25 ore, gli eventuali residui orari dovranno essere utilizzati per le attività previste dal POF.

Quanto detto è stato decretato dal M.P.I. con nota del 29 ottobre 2007, prot. n. 20530.

In sintesi si statuisce che il docente di religione all’interno dell’orario di servizio delle 25 ore può prestare la sua opera di insegnamento, al di fuori dell’IRC, nell’ambito delle attività

previste dal POF (progetti, collaborazioni, supplenze...). Il Collegio dei Docenti, pertanto, in sede di elaborazione del POF, deve prevedere anche l'impiego degli IdR, nominati con orario di cattedra, per un'ora alla settimana o, in modo flessibile, per 33 ore all'anno. Tutto quanto sopra vale appunto solo per gli insegnanti nominati con orario di cattedra; non sussiste infatti nessuna ora di scarto per gli insegnanti nominati a tempo parziale.

Scuola primaria: Il comma 5 del predetto art. 28 del C.C.N.L. 2007 fissa in 22 ore settimanali l'attività di insegnamento nella scuola primaria: A queste vanno aggiunte due ore per la programmazione didattica, portando così l'orario di cattedra a 24 ore settimanali. Come vengono però calcolate e conteggiate le ore di programmazione per chi ha uno spezzone? Chiarisce il quesito la C.M. n.366/96. Sintetizzando il suo contenuto si precisa che: a) fino a 10 ore settimanali di insegnamento non va aggiunta nessuna ora di programmazione, perché questa rientra nelle attività funzionali all'insegnamento; b) da 12 a 16 ore comprese d'insegnamento va aggiunta un'ora di programmazione; c) da 18 e oltre vanno aggiunte due ore. Questo comporta nei casi b) e c) la stipula di un contratto con un numero di ore aumentato rispettivamente di una e di due rispetto all'orario di insegnamento.

b) Cattedre miste (scuola dell'infanzia e scuola primaria) :Il C.C.N.L. non fa riferimento a questa situazione, ma, qualora si verificasse, bisognerà prestare attenzione affinché agli insegnanti di religione destinatari di tali contratti vengano assegnate non meno di 24 e non più di 25 ore settimanali comprensive delle ore di programmazione.

Si presenta di seguito una tabella dei casi possibili:

Ore Scuola Primaria	Ore programmazione	Ore Scuola d'infanzia	Numero sezioni	Totale
2	0	22,30	15	24,30
4	0	21,00	14	25
6	0	18,00	12	24
8	0	16,30	11	24,30
10	0	15,00	10	25
12	1	12,00	8	25
14	1	9,00	6	24
16	1	7,30	5	24,30
18	2	4,30	3	24,30
20	2	3,00	2	25

c) Scuola secondaria primo e di secondo grado : L'orario di insegnamento dei docenti è fissato in 18 ore settimanali, con un'ora di lezione in ogni classe.

Qualche precisazione:

1) Il periodo di tempo dedicato alla "ricreazione" è considerato attività didattica a tutti gli effetti e quindi non può essere soggetto al recupero. Lo precisa la Cassazione penale, Sez. IV del 23 marzo 1981 : "...i minuti di ricreazione, in genere, non costituiscono interruzione dell'attività didattica e l'insegnante è tenuto non solo ad essere presente, ma a porre in atto il complesso di attività volte a realizzare le finalità stabilite dalla legge".

2) Le ore di insegnamento della religione devono essere “ frontali”, in quanto nessuna disposizione parla di contemporaneità durante queste ore. In particolare nella scuola primaria l’art.1, comma 72 della legge 662/96, la C.M. 53/98, l’art. 26 del D.M.331/98 danno la possibilità ai docenti che non si sono resi disponibili all’IRC di dedicarsi ad altre attività programmate nel POF.

3) L’assistenza alla mensa scolastica rientra nell’ambito delle attività di insegnamento solo per gli insegnanti di religione di ruolo. Non è compatibile invece questa attività per gli insegnanti di religione non di ruolo, in quanto questi sono portatori nella scuola solo delle ore di religione.

4) ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO

L’ex art. 29 del C.C.N.L. 2007 suddivide queste attività in:

- a) adempimenti individuali;
- b) attività di carattere collegiale.

Tra i primi rientrano : 1) la preparazione delle lezioni; 2) la correzione degli elaborati; 3) i rapporti individuali con le famiglie.

Le attività collegiali invece comprendono: 1) le riunioni del Collegio dei Docenti con incluse le attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali. L’impegno complessivo per queste attività è fissato in 40 ore annue; 2) la partecipazione alle attività dei consigli di classe , di interclasse, di intersezione in base ai criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. Per gli insegnanti con un numero di classi superiori a sei si dovrà prevedere un impegno fino a 40 ore annue; 3) lo svolgimento di scrutini ed esami.

Fra le attività funzionali all’insegnamento è ancora previsto che gli insegnanti “sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni”.

Qualche precisazione:

1) Gli incontri che si svolgono a settembre prima dell’inizio delle lezioni rientrano nelle 40+40 ore previste dal contratto di lavoro. Sono infatti incontri previsti tra le “Attività funzionali all’insegnamento” e non possono quindi essere equiparati alle “Attività di insegnamento”, che in quel periodo non si esplicano.

Che se poi si supera il limite massimo previsto dal contratto allora si ricade in quanto previsto dall’art. 25, comma 5 del C.C.N.L. 1999 e mai abrogato :”Tra le attività funzionali all’insegnamento sono da considerare retribuibili, in quanto aggiuntive, solo quelle eventualmente eccedenti il limite previsto dall’art.42, comma 3, lettera a) del C.C.N.L. 1995”.

2) Il monte ore indicato nelle 40+40 ore riguarda chi lavora con orario di cattedra. Per i docenti in part-time o con spezzoni orari è intervenuto l’U.S.R. del Veneto con nota n. 16941/C2 del 13 dicembre 2010, che si riporta di seguito nella sua parte essenziale :”...premesso che la questione non può riguardare le attività obbligatorie, si ritiene che la quantità di debito orario cui è tenuto il docente in part-time dovrà essere determinata in misura proporzionale all’orario stabilito. Pertanto dovranno essere adottate, dalle Istituzioni

scolastiche, soluzioni organizzative che consentano al docente di partecipare a quelle attività collegiali valutate indispensabili”.

3) Le modalità di gestione dei rapporti individuali con le famiglie e dell’informazione alle stesse sui risultati degli scrutini devono essere regolate dai criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto e dalle proposte espresse in merito dal Collegio dei Docenti.

5) FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE

Il comma 5 dell’ex art. 64 del C.C.N.L. 2007 stabilisce che :”Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici”.

La norma parla di “insegnanti”, evidentemente volendo comprendere sia quelli a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato. Anche questi ultimi quindi possono godere di tale diritto e nel momento in cui lo usufruiscono non sono poi tenuti a recuperare le ore utilizzate per la partecipazione al corso di aggiornamento.

6) ASSENZE PER MALATTIA E PERMESSI RETRIBUITI

Per gli insegnanti di religione con contratto a tempo indeterminato e per quelli “stabilizzati” si applicano in materia le disposizioni contenute negli ex art. 17 e 15 del C.C.N.L: 2007; per gli insegnanti di religione a tempo determinato si applicano invece le norme fissate dall’ex art. 19 dello stesso contratto.

Si ricorda che, ai sensi dell’art 71, comma 1, del D.L. 122/2008 l’assenza per malattia determina la riduzione della retribuzione professionale docenti, che rientra nella parte accessoria della retribuzione.

7) ACCERTAMENTI FISCALI SULLE ASSENZE PER MALATTIA

L’art. 16, comma 9 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 ha modificato le disposizioni precedenti per il controllo sulle assenze per malattia sostituendo “l’obbligatorietà” con la “discrezionalità”. In pratica è il Dirigente scolastico ora a decidere se richiedere o meno il controllo valutando:

- a) la condotta complessiva tenuta in servizio dal dipendente;
- b) gli oneri connessi alla effettuazione della visita;
- c) la necessità di contrastare il fenomeno dell’assenteismo.

Il controllo è in ogni caso richiesto, e quindi obbligatorio, sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Le fasce orarie di reperibilità, valide per tutti i giorni compresi i festivi, sono quelle già stabilite dal D.M. 206/2009 e cioè dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Lo stesso Decreto (art.2, comma 2) stabilisce anche che sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità "i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato".

Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere a richiesta documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione alla scuola.

Infine, nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, **anche privati**, che hanno svolto la visita o la prestazione.

8) ISCRIZIONI E SCELTA IRC

Il 18 febbraio 1984 tra la CEI e lo Stato Italiano si firmava l'Accordo di revisione del Concordato Lateranense, ridefinendo i rapporti su numerosi argomenti. L'art.9 del predetto Accordo, e cioè quello relativo alle questioni scolastiche, fissa il criterio generale che "garantisce a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica... senza che la scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

La successiva C.M. 177/87 precisa che "la scelta deve essere esercitata personalmente dall'avente diritto all'atto dell'iscrizione...", cioè in genere entro la fine di gennaio. Il modulo per la scelta se avvalersi o meno di tale insegnamento è l'allegato D, che accompagna in genere la circolare ministeriale sulle iscrizioni; il modulo E, che accompagna la stessa circolare, è relativo alle scelte da parte degli alunni/studenti che non si avvalgono dell'IRC. Il modulo D deve essere consegnato a tutti gli alunni all'atto dell'iscrizione; il modulo E invece deve essere consegnato in un secondo momento solo agli alunni che non si avvalgono dell'IRC e dagli stessi compilato.

Questa tempistica è riportata nella sentenza della Corte Costituzionale n. 203/89 : "...è da separare il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica". Più recentemente la nota MIUR n. 427/2010 riafferma che l'allegato E va compilato entro l'avvio delle attività didattiche in relazione alla programmazione di inizio d'anno da parte degli Organi Collegiali".

Si precisa inoltre che il modulo D va distribuito solo per l'iscrizione al primo anno sia della scuola primaria che di quella secondaria di primo e secondo grado: tanto è previsto dal terzo comma dell'art. 310 del D.L.vo 297/94 e dal punto 1.4 della C.M. n. 119/95. Per le altre classi vale la scelta già effettuata, a meno che non si intenda modificarla al momento dell'iscrizione dell'anno successivo: questo è affermato anche dall'ultima circolare ministeriale relativa alle iscrizioni e cioè la n. 110 del 29 dicembre 2011¹ e dal punto 2.1, lettera b) del D.P.R. n. 751/85.

¹ Si segnala che i moduli "D" ed "E" sono ora sostituiti dai moduli "E" ed "F", secondo quanto stabilito dalla C.M. 110 del 29.12.2011.

Stanti queste disposizioni non è possibile modificare all'inizio o durante l'anno scolastico la scelta fatta all'atto dell'iscrizione.

9) COLLOCAZIONE ORARIA DELL'IRC

Rispondono a questo argomento la C.M. n. 316/87, le sentenze della Corte Costituzionale n. 13/91 e n. 290/92, la C.M. n.9/91. In particolare quest'ultima afferma "la piena legittimità della collocazione di questo insegnamento nell'ordinario orario delle lezioni, con la conseguenza che nella formazione del quadro orario l'insegnamento stesso sia collocato anche in ore intercalari, così come è per le altre discipline scolastiche, in relazione a criteri di buon andamento della scuola che implicano l'ottimale distribuzione delle diverse discipline sotto il profilo didattico e la migliore utilizzazione del personale".

Non è possibile quindi che tale insegnamento sia collocato solo alla prima o all'ultima ora di lezione o solo al pomeriggio. E di questo deve essere garante il Dirigente Scolastico, perché spetta a lui il compito di predisporre l'orario delle lezioni dopo aver sentito le proposte del Collegio dei Docenti.

10) CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI

L'Intesa tra il MPI e la CEI (D.P.R. 202/90) al punto 2.1, lettera a) stabilisce che "...il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi...". Specifica ulteriormente tale concetto la C.M. n. 253/87: "...l'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica non può costituire un criterio per la formazione delle classi, e, pertanto deve essere mantenuta l'unità della classe cui appartiene l'alunno".

In base a quanto sopra allora il Collegio dei Docenti, cui spetta il compito di formulare proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e composizione delle classi (art.4 del DPR 416/74) e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto, non può procedere in deroga alle disposizioni vigenti per sopperire ad eventuali difficoltà organizzative, di qualsiasi natura esse fossero. Una volta formate le classi non è poi possibile accorpate gli alunni di classi parallele in presenza di un esiguo numero di avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica. Questo punto è precisato dalla nota n. 11197 del 13 dicembre 1991 inviata dal MPI al Provveditore di Pisa: "...di conseguenza non sembra consentito procedere all'accorpamento di alunni appartenenti a classi parallele, anche nel caso in cui il numero degli alunni per classe avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica sia inferiore a 15".

11) ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'IRC

Gli alunni/studenti che non si avvalgono dell'IRC hanno diritto di scegliere al momento dell'iscrizione una delle quattro diverse attività alternative, che annualmente vengono riportate nella circolare ministeriale relativa alle iscrizioni e che sono presentate nel modello E (N.B. : non bisogna confondere le quattro opzioni chiamate genericamente "Attività Alternative" dalla prima di queste quattro denominata "Attività Didattiche e Formative").

La Direzione dell'USR del Veneto, con due recenti note, la n. 10978/C7/2010 e la n. 13249/C21/2011, nonché, nella parte riservata all'IRC, la C.M. n.110 del 29 dicembre 2011, hanno diramato una serie di "Indicazioni Operative" per assicurare ai non avvalentesi le previste opzioni alternative.

La definizione delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica spetta al Collegio dei Docenti quale organo responsabile dell'azione didattica. Questo impegno obbligatorio il Collegio dei Docenti è tenuto ad espletarlo entro un mese dall'inizio delle lezioni, prendendo in considerazione anche eventuali proposte delle famiglie e degli studenti. Tali disposizioni si rinviengono nelle C.M. n. 302/86, n. 316/87, nell'art. 28 del C.C.N.L. 2007, nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2749/2010.

La predetta C.M. 316/87, ripresa integralmente per la parte interessata dalle due sopracitate note dell'USR del Veneto, precisa che il personale da impiegare per le Attività Alternative (intendendosi in questo caso : Attività didattiche e formative, studio e altre attività individuali da svolgere con assistenza di personale docente) va scelto, in ordine prioritario tra:

- a) Insegnanti tenuti al completamento d'orario, inclusi i docenti in soprannumero;
- b) Insegnanti disponibili a tale servizio oltre l'orario di cattedra;
- c) Insegnanti supplenti.

La necessità di definire da parte del Collegio dei Docenti le Attività Alternative fin dall'inizio delle lezioni deriva, tra l'altro, dall'esigenza di poter nominare insegnanti supplenti per tutto l'anno. Solo in tal caso la liquidazione delle competenze al personale docente, che svolge le Attività Alternative con ore eccedenti o con contratto a tempo determinato, non graverà sul bilancio dell'Istituzione Scolastica, ma sarà a carico del Tesoro.

In tali termini si sono espresse non solo le citate note dell'USR del Veneto, ma anche una recente nota del MEF, la n. 26482 del 7 marzo 2011, avente per oggetto: "Pagamento attività alternative all'IRC. Richiesta parere":

Le Attività Alternative non esistono come disciplina scolastica costituita. Le varie circolari emanate dal Ministero non presentano infatti precisi programmi per tali attività, lasciando la definizione, come detto, al Collegio dei Docenti. Rimane però sempre da ottemperare alla disposizione della C.M. n. 368/85 e cioè che i contenuti di queste attività non devono contenere un'opportunità educativa discriminante e in quanto tale non devono appartenere a programmi curriculari, perché in tal modo avvantaggerebbero i non avvalentesi dell'IRC.

Ora ci si potrebbe chiedere se un'opportunità educativa è discriminante solo quando i suoi contenuti appartengono a programmi curriculari e se non lo sia magari anche quando "alletta" chi segue l'IRC. A questa domanda però non si può rispondere con argomentazioni giuridiche, quanto piuttosto ragionando sul piano della logica e/o sul significato che si vuole attribuire all'ora di religione e a quella dell'attività alternativa. Ma

allo stato attuale sembra che questo si ancora un terreno un po' scivoloso e sul quale sarebbe giunto il momento che il Ministero si pronunciasse definitivamente non con generiche indicazioni, ma con precise disposizioni.

12) POSSONO RESTARE IN CLASSE I NON AVVALENTESI?

La già richiamata Nota n. 13249/C21/2011 dell'USR del Veneto, facendo riferimento alla C.M. n. 63/2011, precisa che "...nei confronti degli alunni/studenti, che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, devono essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare le attività alternative".

Nonostante questo si assiste ancora in qualche scuola alla presenza di studenti uditori, che, pur avendo scelto di non avvalersi dell'IRC, vengono lasciati nelle classi senza offrir loro nulla di alternativo, oppure di altri che vengono trasferiti in classi parallele per partecipare in maniera casuale alle lezioni che ivi si svolgono o per non far niente.

Tutto questo è illegittimo perché la scuola non può decidere a sua discrezione se e quale attività alternativa attivare, ma deve attenersi alle disposizioni previste in materia. Inoltre nessuno può obbligare un insegnante a tenere in classe i non avvalentesi, perché questi, per loro scelta, hanno chiesto di far altro durante l'ora di religione.

Se si procedesse con la suddetta logica poi ad essere discriminati sarebbero in tanti: non solo gli alunni/studenti non avvalentesi e le loro famiglie che non vedrebbero garantito un sacrosanto diritto su opzioni formative che la scuola è chiamata ad assicurare, ma anche gli avvalentesi e le loro famiglie che non avrebbero un'offerta educativa adeguata alla scelta fatta.

13) VALUTAZIONE IRC

L'insegnamento della Religione Cattolica è facoltativo, ma, una volta scelto, diventa obbligatorio e in quanto tale "assurge al medesimo rango delle altre discipline" (MIUR, Nota prot. n. 10642 del 16-06-04). Ad integrazione di quanto sopra la Nota MIUR n. 9830 del 24 ottobre 2005 afferma che "... di conseguenza gli insegnanti di religione cattolica hanno la stessa dignità degli altri docenti, ed infatti, fanno parte del Consiglio di classe con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, partecipando alle valutazioni periodiche e finali...".

Purtroppo però il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 (Regolamento sulla valutazione) precisa che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinato dall'art. 309 del T.U. n. 297/94 e cioè che deve essere indicata in una speciale nota da allegare al documento ufficiale di valutazione e sulla quale si registra l'interesse e il profitto attraverso un giudizio e non con un voto numerico, come per tutte le altre discipline.

Se una cosa positiva si può cogliere da questa disposizione è che il "giudizio" è obbligatorio solo per la valutazione in sede di scrutinio e non per le valutazioni in corso d'anno; per queste è sempre possibile usare qualsiasi modalità valutativa, purchè dichiarata e comprensibile.

Richiamando ancora in generale l'attenzione che sulla nota vanno registrati **l'interesse ed il profitto**, bisogna ricordare che sulla stessa **non va riportato anche il comportamento**, in quanto la sua valutazione va attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, di cui fa parte anche l'insegnante di religione, come richiamato all'art. 4, comma 2, del Regolamento.

In sintesi l'insegnante di religione:

- a) partecipa allo scrutinio finale;
- b) concorre a determinare il voto in condotta;
- c) concorre (come si vedrà) a determinare il credito scolastico;
- d) il giudizio non concorre alla media dei voti.

In sede di scrutinio finale l'organo deliberante, e cioè il Consiglio di classe, deve essere **perfetto** implicando con ciò la presenza di tutti gli insegnanti (se qualcuno è assente deve essere sostituito da un altro insegnante non della stessa classe) e nessuno, compreso il Dirigente scolastico o suo delegato (che non deve essere insegnante della classe che si sta scrutinando) può astenersi dal voto. Nella conta dei voti espressi quello del Dirigente scolastico o del suo delegato non vale il doppio, ma prevale solo in caso di parità.

14) IL "VOTO DETERMINANTE" DELL'IdR

Una particolare annotazione va fatta in merito al "voto determinante" dell'insegnante di religione. Ciò si verifica quando l'insegnante di religione, con il suo voto, determina il passaggio o meno alla classe successiva o l'ammissione o non ammissione agli esami di uno studente.

Concretamente esiste un solo caso affinché questo fatto si realizzi e cioè quando si verificano contemporaneamente le seguenti situazioni:

- 1) Il Consiglio di classe, comprendendo anche il Dirigente scolastico, è formato da un numero dispari di componenti (es. 9);
- 2) la votazione si conclude con un voto di differenza tra favorevoli e contrari (es. 5 a 4);
- 3) l'insegnante di religione ha votato con la maggioranza (es. con i 5).

A questo punto entra in gioco il punto 2.7 del D.P.R. n. 202/90 : " Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale".

Su questa disposizione l'orientamento giurisprudenziale è ormai concorde nell'affermare che "...il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma in un giudizio motivato, ma senza perdere perciò il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza" (TAR Veneto, sentenza del 2005). Lo stesso Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5882/2004, afferma che "...il voto del docente di religione, ove determinante, non può perdere rilevanza ai fini della votazione finale...".

Sulla base di questi e di tanti altri analoghi pronunciamenti si può concludere che il voto dell'insegnante di religione, in sede di scrutinio finale, deve sempre essere conteggiato. Se malauguratamente ciò non dovesse succedere si invitano gli IdR a far mettere a verbale che loro si dissociano dalle decisioni adottate dal Consiglio di classe e che quindi

impugneranno l'atto per vizio di legittimità. Si invita altresì ad avvisare con urgenza del fatto l'USP e l'Ufficio per l'IRC.

Da ultimo, qualora l'IdR dovesse verbalizzare un motivato giudizio per giustificare il suo "voto determinante", si consiglia di predisporre due-tre righe prendendo in considerazione l'interesse evidenziato dallo studente, la sua partecipazione alle lezioni, la sua motivazione allo studio... e, non ultimo, il profitto conseguito, aggettivando ogni singola voce in modo appropriato alla valutazione positiva o negativa espressa.

15) GIUDIZIO FINALE DELL'IdR

Il D.P.R. n. 122/09, come pure il D.L. n. 137/08, affermano che il Consiglio di classe, titolare della valutazione nello scrutinio finale, ammette alla classe successiva gli studenti che hanno conseguito la sufficienza in tutte le discipline... Quindi anche in religione? Se con "tutte" si intende tutte quelle curriculari, allora la risposta non può che essere affermativa perché, pur essendo l'IRC un insegnamento facoltativo, diventa curriculare per chi lo sceglie (sentenze della Corte Costituzionale n. 203/89, n. 13/91, n. 290/92) e il suo monte ore concorre alla determinazione dell'orario complessivo annuale, che lo studente deve dimostrare di aver frequentato, pena la non ammissione alla classe successiva (in pratica sono i 2/3 delle lezioni nella scuola primaria e i 3/4 nella scuola secondaria).

Anche l'insufficienza in religione quindi potrebbe comportare per lo studente la ripetizione dell'anno scolastico o la non ammissione all'esame di stato. Auspicando che questo non accada mai, resta sempre la possibilità che il Consiglio di classe, unico titolare della valutazione finale, possa intervenire e trasformi l'insufficienza in un giudizio positivo. L'insegnante manterrebbe così la valutazione negativa sul suo registro personale e alla famiglia verrebbe comunicata, con una nota a parte, la reale situazione del figlio.

Se l'insegnante però dovesse presentare lo studente nella valutazione finale come "Non Classificato" lo stesso studente sarebbe automaticamente non ammesso alla classe successiva perché il Consiglio di classe non potrebbe intervenire con nessuna modifica.

16) GIUDIZIO DI RELIGIONE SUI PROSPETTI DEI RISULTATI FINALI

La specifica disciplina trova i seguenti riferimenti normativi:

1) l'art. 4 della legge 824/30: "Per l'insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne trae";

2) la C.M. 117/30, che, a proposito del predetto articolo 4, così afferma: "Per l'insegnamento religioso, date le sue speciali finalità, non si assegnano voti, né si danno esami, e del profitto che gli alunni ne ritraggono l'insegnante di religione informerà le rispettive famiglie mediante apposita nota da inserire nella pagella o negli altri simili documenti scolastici, nei quali si attesta il profitto di ogni altro insegnamento";

3) la C.M. 156/87, la quale precisa “che in scuola istruzione secondaria superiore prospetti relativi ai risultati scrutini finali da affiggere in albo istituti debent contenere apposito spazio, dopo quello riservato alla disciplina religione, per attività...”.

Con l'entrata in vigore del D.L.vo 196/03 (la legge sulla privacy) in qualche scuola è stata abolita sia la valutazione della disciplina religione cattolica che la certificazione stessa perché “rappresentavano motivo di discriminazione”.

In proposito però sono intervenuti sia il MIUR che il Garante della privacy: il primo, con nota del 16 giugno 2004, prot. n. 10642, ha affermato che “...la materia religione cattolica, dal momento in cui ne viene richiesto l'insegnamento, assurge al medesimo rango delle altre discipline e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e finale del profitto degli alunni...”; il secondo, in data 3 dicembre 2004, ha così dichiarato: “Non è vero che i voti scolastici devono rimanere segreti, non è vero che gli studenti devono nascondere la propria fede religiosa, non è vero che i risultati degli scrutini devono rimanere clandestini...Il necessario rispetto della volontà di ciascuno di mantenere riservate alcune informazioni sulla propria persona infatti non va confuso con la libertà, costituzionalmente protetta, di ognuno di manifestare liberamente le proprie convinzioni, anche in natura religiosa”.

In virtù di tutto quanto sopra riportato si può affermare che il giudizio dell'insegnante di religione cattolica va trascritto sul registro generale, sul pagellino o sulla scheda personale e sui prospetti da affiggere all'albo della scuola.

17) VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE

Fino alla fine dell'anno scolastico 2008/09 i docenti delle Attività Alternative partecipavano alle operazioni di valutazione per i non avvalentesi, così come gli IdR partecipavano per gli avvalentesi. Il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 (Regolamento sulla valutazione) aveva scompaginato questa impostazione stabilendo che tali docenti avrebbero dovuto limitarsi a “fornire preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno”. In buona sostanza il Decreto avrebbe escluso tali docenti dalla valutazione.

Il TAR del Lazio, con sentenza n. 33433 del 15 novembre 2010, ha però messo in evidenza la diversità di trattamento riservato alle due categorie di docenti, rilevando che solo l'IdR partecipava a pieno titolo al Consiglio di classe e concorreva alle sue deliberazioni, mentre quello delle Attività Alternative ne rimaneva escluso. Con queste considerazioni lo stesso TAR ha annullato la parte del D.P.R. citato, che stabiliva tale esclusione.

Le nuove disposizioni del Ministero in materia di valutazioni hanno fatto propria la suddetta sentenza del TAR.

18) IRC E CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico trova la sua disciplina nell'art. 11 del D.P.R. n. 323/98, il quale prevede che “Il Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio

finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che... si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d'esame scritte e orali... Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica,... l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi". Negli oltre dieci anni che sono trascorsi dall'emanazione del Regolamento si è assistito ad una serie di ricorsi e controricorsi in cui sono intervenuti MIUR, TAR, Consiglio di Stato, Avvocatura Generale dello Stato per definire la posizione dell'IdR nell'attribuzione del credito scolastico.

Oggi, per inquadrare correttamente la questione, è di fondamentale importanza prendere in considerazione la più recente normativa e cioè l'O.M. n. 42 del 6 maggio 2011, che costituisce riferimento d'obbligo perché riprende le giuste decisioni dei precedenti ricorsi. L'art. 8 della predetta O.M. presenta un quadro articolato delle procedure che il Consiglio di Classe deve seguire e degli elementi di cui deve tener conto nella fase di attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico.

Sono però i commi 13 e 14 dell'art. 8 che riservano una specifica attenzione al ruolo dei docenti di religione cattolica e dei docenti incaricati delle attività didattiche e formative alternative all'IRC nell'attribuzione del credito scolastico ai rispettivi alunni, sottolineando quali "indicatori" per l'attribuzione di tale credito, "l'interesse" con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e "il profitto" che ne ha tratto.

Comma 13: "I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto".

Comma 14: "Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernente l'attribuzione del credito scolastico i docenti incaricati delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica. Detti docenti si esprimono sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto, limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività".

Sintetizzando:

- a) l'insegnante di religione, come quello delle attività didattiche alternative, partecipa a pieno titolo al consiglio di classe riunito per l'attribuzione del credito scolastico;
- b) agli alunni avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica bisogna attribuire il credito scolastico comprensivo anche della valutazione dell'IdR;
- c) al Collegio dei docenti compete stabilire i criteri di attribuzione del credito e non gli indicatori.

19) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Con l'emanazione del D.M. n. 9 del 27 gennaio 2010 è diventata obbligatoria per la scuola la compilazione del modulo che certifica le competenze acquisite dagli studenti che

completano il ciclo obbligatorio d'istruzione della durata di dieci anni, ciclo che coincide quindi con il termine del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado.

Il modello di certificato, allegato al Decreto e quindi unico su tutto il territorio nazionale, contiene una scheda riguardante le competenze di base ed i relativi livelli (sono tre: livello base, intermedio, avanzato) raggiunti dallo studente in relazione ai quattro assi culturali (asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale), entro il quadro di riferimento rappresentato dalle competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria e che si trovano allegate al D.M. n. 139 del 22 agosto 2007.

La compilazione del modello di certificazione deve avvenire al termine dello scrutinio finale delle classi seconde, senza soluzione di continuità tra gli adempimenti di scrutinio e quelli relativi alla certificazione. Ne consegue che quest'ultima appare come logica conclusione del lavoro del Consiglio di Classe, a cui partecipa a pieno titolo anche l'insegnante di religione.

Fin qui il Decreto citato in premessa, che, con i suoi due articoli, precisa abbastanza bene l'obiettivo che vuole raggiungere, anche se lascia intendere che il modello presentato potrà subire in seguito modifiche essendo "in attesa della messa a regime del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione".

Del percorso che porta alla certificazione lo stesso Decreto dice poco, pur rappresentando questo un lavoro non semplice per la scuola.

Un aiuto a tal proposito viene in qualche modo fornito allora dall'INDIRE con le "Indicazioni per la certificazione delle competenze".

Nella Nota l'INDIRE precisa che la valutazione delle competenze "è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche" così come riportato anche dall'art.1, comma 2, del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009.

Si intuisce da quanto sopra che, se il modello di certificato è unico, l'insieme delle operazioni che portano alla compilazione della scheda possono essere diverse essendo di competenza del Consiglio di Classe e quindi frutto di decisioni di tipo collegiale.

L'INDIRE comunque per questo fa riferimento alle valutazioni effettuate nel percorso di istruzione di ogni studente, raccomandando però di evitare l'automatica corrispondenza tra livelli di competenza e voti numerici; richiama inoltre l'attenzione sulla documentazione messa a disposizione dall'INVALSI in quanto "strumenti di valutazione e metodologie di lavoro oggettive utili alla comparabilità delle certificazioni...".

Nulla vieta, anzi sarà quasi indispensabile, che ogni scuola predisponga proprie prove finalizzate alla valutazione delle competenze, allo scopo anche di produrre ulteriore documentazione attestante e motivante il giudizio espresso in sede di Consiglio di Classe.

L'INDIRE fa ancora una precisazione importante, che si riporta integralmente di seguito: "Ai fini della compilazione delle singole voci del modello di certificato, si precisa che il raggiungimento delle competenze di base va riferito a più discipline o ambiti disciplinari".

Ciò significa che ogni voce valutata non è riferita ad una specifica disciplina, ma a più di una, se non addirittura a più ambiti. Ne deriva, a parere di chi scrive, che anche l'IRC può trovare idoneo riferimento in più di una voce del modello di certificato; sarà compito dell'IdR contestualizzarla in sede di Consiglio di Classe.

A cura del prof. Giuseppe Simonetto